

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge “Fisco e Lavoro”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell'economia e delle finanze (Franco) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Di Maio) dal Ministro dell'interno (Lamorgese) dal Ministro della difesa (Guerini) e dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia (Bonetti), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili – (Atto Senato n. 2426).

Nuove misure a tutela del lavoro: in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge “fisco e lavoro”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, il Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», cd decreto legge “fisco e lavoro”.

Di seguito le principali novità disposte dal provvedimento in materia di lavoro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Cdm. Proroga di 4 settimane della Cassa integrazione e novità anche per il Reddito di emergenza

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 15 giugno 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l'intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.